

piume e materiali vari, mattazione e scuoziatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione).

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

di persone:

- a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
- b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatori e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).

3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) Attività varie: sevizzi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
GIUGNI

93A7030

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 dicembre 1993.

**Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.**

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti «la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti»;

Visto che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per le susemposte finalità, della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione di detti enti ed associazioni secondo i criteri elaborati dalla commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione e per la sicurezza stradale;

Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente decreto, ai sottoelencati requisiti:

1) estensione dell'attività su tutto il territorio nazionale;

2) assenza di fini di lucro;

3) esperienza nel campo della prevenzione e della sicurezza stradale;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria corredate da apposita documentazione;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo della educazione stradale;

Visto il rapporto finale presentato dal capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base della valutazione di detta documentazione;

Decreta:

1) Ai fini di quanto previsto dall'art. 230 del codice della strada, sono individuati i seguenti enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale:

1) A.I.I.T. - Associazione italiana ingegneri del traffico - Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA;

2) A.I.S.I.C.O. - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA;

3) A.N.C.U.P.M. - Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei Corpi di polizia municipale - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 ROMA;

4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale professionale esaminatori guida - Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA;

5) A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale - Via del Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto);

6) Associazione nazionale vigili urbani in pensione - Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA;

7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di autoscuole e di consulenza circolazione e mezzi di trasporto - Via della Giuliana, 113 - 00195 ROMA;

8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani - Via in Publicolis, 41 - 00186 ROMA;

9) C.E.E.G.I.S. - Camera europea esperti giudiziari - Piazza Garzoni, 3 - 51017 PESCARA (Pistoia);

10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari autoscuole agenzie d'Italia - Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA;

11) U.N.A.S.C.A. - Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica - Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

3. Le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

*Il Ministro: MERLONI*

93A7026

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 dicembre 1993.

**Nuovo schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».**

## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, con il quale è stato predisposto lo schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 28 dicembre 1984, con il quale è stato predisposto lo schema di capitolato tecnico da allegare ai contratti di ricerca di cui sopra;

Considerato che lo stesso schema di capitolato al punto 13 prevede, in linea con il disposto di cui all'art. 11, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che

la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati ottenuti nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dei menzionati contratti di ricerca e le relative condizioni vengano regolate tramite separato contratto:

Visto il proprio decreto in data 1º giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988, con il quale è stato predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati sopra considerati;

Tenuto conto delle attività di revisione delle procedure attuative degli strumenti di intervento previsti dalla citata legge n. 46/1982, poste in essere per garantire la costante rispondenza tra finalità istituzionali e concreta azione amministrativa;

Ritenuta l'esigenza, in tale contesto, di procedere alla rimodulazione dello schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei contratti afferenti i programmi nazionali di ricerca;

Decreta:

Lo schema di convenzione tipo di cui alle premesse è modificato così come risulta nel testo allegato.

Roma, 10 dicembre 1993

*Il Ministro: COLOMBO*

ALLEGATO

## SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

DA VALERE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUENI IN ESECUZIONE, TRAMITE CONTRATTI DI RICERCA, DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA PREVISTI DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46.

*(Il testo in parentesi ed opportunamente evidenziato costituisce istruzione per la compilazione dei singoli specifici contratti. Informazioni e modalità per la predisposizione degli allegati previsti dalla convenzione tipo quale parte integrante del contratto dovranno essere definiti nel rispetto delle apposite caratteristiche del risultato o dei risultati oggetto del singolo contratto di cessione).*

## PREMESSO

a) che con atto dott. .... notaio in ...., in data ...., rep. n. ...., registrato a Roma il .... (o in corso di registrazione) presso l'ufficio registro - Atti pubblici al n. .... l'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a., su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha stipulato con la «....», in seguito anche denominata contraente, il contratto di ricerca per lo svolgimento del progetto relativo al tema: ...., riguardante il programma nazionale di ricerca per .... ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive disposizioni di attuazione;